

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1754/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1993

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 2670/81 e 2630/81 per quanto riguarda l'esportazione della produzione fuori quota nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 67/93<sup>(4)</sup>, lo zucchero C o l'isoglucosio C è esportato nei paesi terzi dallo Stato membro sul cui territorio è stato prodotto; che a tal fine, il regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/92<sup>(6)</sup>, dispone che il titolo di esportazione di zucchero C o di isoglucosio C è valido soltanto per le esportazioni a partire dal territorio dello Stato membro su cui sono stati prodotti;

considerando che, per l'attuazione del mercato unico e per agevolare le correnti di scambio, le restrizioni suddette non sono più auspicabili; che, tuttavia, la loro soppressione non deve comportare un indebolimento dei controlli; che è pertanto opportuno limitarsi a permettere l'utilizzazione dei relativi titoli per gli sdoganamenti in partenza da un Stato membro diverso da quello in cui è stato prodotto lo zucchero C o l'isoglucosio C, senza modificare né le disposizioni in materia di sostituzioni, né quelle a norma delle quali l'organismo competente dello Stato membro di produzione è il solo autorizzato a rilasciare tali titoli, è il solo destinatario dei documenti comprovanti l'esportazione, elencati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2670/81, ed è il solo competente dell'adozione di tutte le misure necessarie in caso di circostanze di forza maggiore addotte da un operatore per le esportazioni di zucchero C o di isoglucosio C;

considerando che è opportuno disporre che la soppressione delle suddette restrizioni si applichi a partire dalla campagna di commercializzazione 1993-94, ossia per la prima volta ai titoli di esportazioni le cui domande sono state presentate a decorrere dal 1° luglio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:
  - \* a) fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la prova prevista all'articolo 2 sia in possesso dell'organismo competente dello Stato membro di produzione qualunque sia lo Stato membro di esportazione dello zucchero C o dell'isoglucosio C;
  - b) la relativa dichiarazione di esportazione sia accettata dallo Stato membro di esportazione anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato prodotto lo zucchero C o l'isoglucosio C ».
- 2) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera d), i termini « dallo Stato membro di cui alla lettera a) » sono soppressi.
- 3) All'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, è aggiunto il seguente testo: « Qualora lo zucchero C o l'isoglucosio C venga esportato a partire dal territorio di uno Stato membro diverso da quello ove è stato prodotto, dette misure sono prese previo parere, se del caso, di questo Stato membro. »

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2630/81 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.
- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, sono soppressi i termini « titolo valido in ..... (Stato membro) » in ogni trattino.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dal 1° luglio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU n. L 10 del 16. 1. 1993, pag. 18.<sup>(5)</sup> GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.<sup>(6)</sup> GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 27.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

---